



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 febbraio 2011 (09.02)  
(OR. en)**

**6090/11**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2009/0060B (COD)**

---

**CODEC 157  
DEVGEN 26  
NIS 4  
PESC 157  
RELEX 110  
FIN 64  
ACP 30  
CADREFIN 6  
COHOM 31  
PE 55**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio  
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo  
- Risultati della seconda lettura del Parlamento europeo  
(Bruxelles, 2 - 3 febbraio 2011)

---

**I. INTRODUZIONE**

Le relatrici, Kinga GAL (PPE - HU) e Barbara LOCHBILHLER (Verts/ALE - DE), hanno presentato, a nome della commissione per gli affari esteri, una raccomandazione per la seconda lettura contenente un emendamento alla proposta di regolamento.

## II. DISCUSSIONE

Un sommario della discussione congiunta su quattro strumenti finanziari esterni, svoltasi il 3 febbraio 2011, figura nel documento 6087/11.

## III. VOTAZIONE

Nella votazione in seduta plenaria del 3 febbraio 2011, il Parlamento ha adottato l'emendamento proposto nella raccomandazione per la seconda lettura.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

**P7\_TA-PROV(2011)0031**

**Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (modifica del regolamento (CE) n. 1889/2006) \*\*\*II**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (16446/1/2010 – C7-0427/2010 – 2009/0060B(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (16446/1/2010 – C7-0427/2010),
  - vista la sua posizione in prima lettura<sup>1</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0194),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 66 del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per gli affari esteri (A7-0014/2011),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> Testi approvati del 21.10.2010, P7\_TA(2010)0380.

**Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 3 febbraio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Per migliorare l'efficacia e la trasparenza dell'assistenza esterna della Comunità, nel 2006 è stato istituito un nuovo quadro che disciplina la programmazione e l'esecuzione dell'assistenza, in cui rientrano il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)<sup>2</sup>, il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato<sup>3</sup>, il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito<sup>4</sup>, il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità<sup>5</sup>, il regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare<sup>6</sup>, il regolamento (CE) n. 1889/2006<sup>7</sup> e

---

<sup>1</sup> Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Consiglio in prima lettura del 10 dicembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011.

<sup>2</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

<sup>3</sup> GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 405 del 30.12.2006, pag. 34.

<sup>5</sup> GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

<sup>6</sup> GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1.

<sup>7</sup> GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.

il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo<sup>1</sup>.

- (2) Dall'attuazione di detti regolamenti sono emerse incoerenze per quanto riguarda le deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti dell'Unione dei costi relativi a tasse, dazi o altri oneri. Si propone pertanto di modificare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1889/2006 per allinearli con gli altri strumenti.
- (3) Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.
- (3 bis) ***La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i documenti di strategia, in quanto tali documenti integrano il regolamento (CE) n. 1889/2006 e sono di applicazione generale. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.***
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1889/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1889/2006 è così modificato:

**-1) all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

***"3. I documenti di strategia, e le eventuali revisioni o estensioni dei medesimi, sono adottati dalla Commissione mediante atti delegati conformemente all'articolo 17 e alle condizioni di cui agli articoli 17 bis e 17 ter.";***

**-1 bis) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

***"3. I programmi di azione annuali, e le eventuali revisioni o estensioni dei medesimi, sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.";***

**-1 ter) all'articolo 7, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:**

***"3. I provvedimenti speciali per un importo pari o superiore a 3 000 000 EUR sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.***

***4. Nel caso di provvedimenti speciali per un importo inferiore a 3 000 000 EUR, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio entro dieci giorni lavorativi dall'adozione della decisione.";***

**-1 quater) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**

---

<sup>1</sup> GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

***"2. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio sulle misure ad hoc adottate.";***

1) all'articolo 13, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

***"6. L'assistenza dell'Unione non è di regola utilizzabile per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.";***

***1 bis) all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:***

***"2. La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse tengono conto dei risultati.";***

***1 ter) l'articolo 17 è sostituito dai seguenti:***

***"Articolo 17***

***Esercizio della delega***

***1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.***

***2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.***

***3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater.***

***Articolo 17 bis***

***Revoca della delega***

***1. La delega di poteri di cui all'articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.***

***2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.***

***3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.***

***Articolo 17 ter***

***Obiezioni agli atti delegati***

***1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.***

*Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.*

*2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.*

*L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.*

*3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, esso non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni."*

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*